



CENTRO DI ECCELLENZA RICERCA E INNOVAZIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI (CERISI)

REGOLAMENTO

(Emanato con decreto rettorale n.138 del 21 gennaio 2020)

Art. 1 – Istituzione.

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 30 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Messina viene costituito il Centro di ricerca e di servizio di interesse generale denominato "Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni (CERISI)" (di seguito indicato "Centro").
2. Il CERISI ha sede presso il laboratorio EUROLAB sito all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Papardo.
3. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di gestione ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 – Finalità.

1. Il Centro ha lo scopo di gestire le grandi attrezzature in dotazione e fornire servizi scientifici e tecnologici.
2. Il Centro costituisce un polo di eccellenza sul territorio per le aree di competenza dell'Ingegneria delle Strutture, dell'Ingegneria Geotecnica e dell'Ingegneria Naval-Meccanica. In particolare, il Centro è specializzato nell'analisi sperimentale di strutture ed infrastrutture sottoposte ad azioni di varia natura, quali il sisma, gli eventi atmosferici, le sollecitazioni dinamiche.
3. Il Centro ha vocazione multidisciplinare, mira a rappresentare un punto di forza nel panorama scientifico e tecnologico nazionale ed internazionale e un riferimento esclusivo per prove su componenti e strutture di grandi dimensioni utilizzate in opere e sistemi geotecnici, nelle costruzioni civili, meccaniche e navali e nelle costruzioni *off-shore*.
Il Centro opera in stretta sinergia anche con i laboratori e le strutture dei Dipartimenti dell'Ateneo che svolgono attività affini o complementari.
4. Le finalità del Centro si inquadrano nell'ambito dell'attività didattica e di Alta Formazione, della ricerca scientifica e della terza missione dell'Università di Messina.
5. Con riferimento all'attività didattica e di Alta Formazione, il Centro si propone:
 - a) quale sede di utile completamento delle attività curricolari ed extracurricolari degli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo;
 - b) quale opportunità per lo svolgimento di tesi di laurea che prevedano attività sperimentali da svolgere anche con l'impiego delle attrezzature del Centro;
 - c) di promuovere corsi di Master universitario e corsi di Alta Formazione sui temi di competenza del Centro coinvolgendo esperti di fama nazionale e internazionale nelle tre aree di competenza.
6. Con riferimento all'attività di ricerca, il Centro, anche per la specificità delle attrezzature di cui dispone, ha finalità:
 - a) di ricerca sperimentale sul comportamento di sistemi e componenti per la protezione sismica delle strutture e delle infrastrutture, sul comportamento a fatica di cavi e funi in acciaio, sulla risposta sismica e sulla interazione sismica terreno-struttura di opere e sistemi geotecnici mediante prove su modelli fisici in scala ridotta, sul comportamento di strutture e parti di strutture sottoposte a forze dinamiche di grande intensità e, in generale, di ricerca sperimentale sulle tematiche dell'Ingegneria Strutturale, dell'Ingegneria Geotecnica e dell'Ingegneria Naval-Meccanica;

- b) di promuovere l'attività di ricerca sperimentale di ricercatori, dottorandi, titolari di assegni di ricerca e borse di studio dell'Università di Messina, di altre Università italiane e straniere;
 - c) di promuovere la collaborazione con Università e centri di ricerca italiani e stranieri finalizzata alla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
7. Con riferimento alla terza missione dell'Ateneo, il Centro, in sinergia con i Dipartimenti dell'Ateneo:
- a) divulga l'attività e le potenzialità dell'Università degli Studi di Messina;
 - b) promuove la valorizzazione economica della conoscenza attraverso la trasformazione dei risultati della ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi ed a tal fine:
 - svolge attività sperimentale e di consulenza con contratti, convenzioni e prestazioni a tariffario per conto di soggetti pubblici o privati che progettano, realizzano o gestiscono grandi strutture o infrastrutture, nonché soggetti che progettano e/o realizzano componenti per applicazioni di ingegneria civile e naval-meccanica;
 - partecipa ad attività volte al trasferimento tecnologico e alla proposizione di brevetti nell'ambito delle aree di competenza;
 - partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
8. Nel perseguimento di tali finalità il Centro si avvale prioritariamente della collaborazione, delle competenze scientifiche e professionali dei docenti dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 3 – Attività.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 il Centro si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) ricerca scientifica in stretta collaborazione con i Dipartimenti dell'Ateneo e con Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, integrandosi con altre reti internazionali di laboratori;
 - b) acquisizione delle autorizzazioni necessarie per accedere all'accreditamento istituzionale, quale struttura che svolge prove sperimentali *standard* ed avanzate;
 - c) accesso a finanziamenti e progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali destinati allo svolgimento di ricerche attinenti alle finalità del Centro;
 - d) formazione di personale tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del Centro;
 - e) organizzazione di congressi, corsi, attività seminariali attinenti alle discipline d'interesse;
 - f) stipula di convenzioni di ricerca e di consulenza;
 - g) prestazioni stabilite mediante contratti conto terzi, contratti a tariffario e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati, in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia;
 - h) partecipazione alla stesura di norme e raccomandazioni tecniche;
 - i) sviluppo della sperimentazione necessaria per il brevetto di nuovi prototipi;
 - j) sviluppo e caratterizzazione di materiali e strutture innovative;
 - k) trasferimento tecnologico alle aziende e supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti;
 - l) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità del Centro.

Art. 4 – Adesioni.

1. Possono avanzare richiesta di adesione al Centro i docenti e i ricercatori dell'Ateneo nonché docenti di altre Università italiane e straniere, studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Centro.
2. Sulle richieste di ammissione delibera motivatamente il Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 5 – Utenti del Centro.

1. Possono utilizzare le strutture e le attrezzature del Centro, a titolo gratuito, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore: docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi, studenti (iscritti ai corsi di laurea ed ai master dell'Ateneo) e personale dell'Università di Messina, per lo svolgimento di ricerche attinenti alle finalità del Centro o di attività didattiche.

2. Docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi, studenti e personale di altre Università e centri di ricerca italiani e stranieri, che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro o altri soggetti pubblici e privati interessati possono utilizzare le strutture e le attrezzature del Centro previa la stipula di appositi accordi e/o convenzioni anche a titolo oneroso.

Art. 6 – Personale tecnico - amministrativo.

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo universitario ad esso assegnato dal Direttore Generale dell'Ateneo.
2. Il personale assegnato al Centro assicura il supporto tecnico e amministrativo necessario a consentire l'adempimento dei fini istituzionali del Centro.
3. il personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi poste in essere dal Centro, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel vigente *“Regolamento d'Ateneo per lo svolgimento alle attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi”*.

Art. 7 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro: il Direttore e il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, tra i docenti dell'Ateneo visti i *curricula*, le esperienze, i lavori scientifici e i progetti di ricerca maturati da ciascun candidato nelle discipline riconducibili all'attività del Centro.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
3. Il Direttore designa, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Il Direttore:
 - a) coordina e indirizza l'attività del Centro e del personale ad esso assegnato;
 - b) attua le delibere del Consiglio Direttivo e provvede al necessario coordinamento con gli organi dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;
 - c) formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;
 - d) presiede e convoca il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno;
 - e) presenta al Consiglio Direttivo la proposta di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
 - f) presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sull'attività svolta che, dopo l'approvazione, viene trasmessa al Rettore;
 - g) è consegnatario dei locali, delle attrezzature e dei materiali assegnati al Centro e ne garantisce la conservazione e la custodia;
 - h) stipula contratti e convenzioni tra il Centro ed istituzioni e soggetti pubblici e privati su delibera del Consiglio Direttivo e previa approvazione degli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - i) stipula contratti per prestazioni conto terzi in conformità al vigente regolamento d'Ateneo in materia il cui relativo tariffario è approvato dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come riportato al successivo art. 9 e ne dà rendiconto nella relazione annuale che sarà trasmessa al Rettore;
 - j) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
 - k) autorizza l'invio in missione e le ferie del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Centro.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di indirizzo, responsabile della pianificazione degli obiettivi e della programmazione delle attività del Centro. Si compone di quattro membri ivi compreso il Direttore del Centro, che lo presiede. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i docenti dell'Ateneo, visti i *curricula*, le esperienze, i lavori scientifici e i progetti di ricerca maturati da ciascun candidato nelle discipline riconducibili all'attività del Centro. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva. In caso di dimissioni, rinuncia, collocamento a riposo, cessazione di uno dei componenti si procede alla sostituzione del componente cessato per il completamento del mandato, con le medesime modalità già indicate per la nomina. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio, su convocazione del Direttore, si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno. Convocazioni straordinarie del Consiglio possono essere disposte dal Direttore, quando lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse del Centro, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve essere formulata per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che intervenga almeno la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi con modalità telematiche. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il funzionario di supporto assegnato al Centro, ai sensi dell'art. 6, assume le funzioni di Segretario verbalizzante ed in caso di sua assenza o impedimento il Direttore designa un componente che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) individua le linee di sviluppo del Centro e promuove iniziative e progetti di cooperazione con altri Atenei, Istituzioni nazionali ed internazionali, anche attraverso lo strumento delle convenzioni;
- b) approva il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti, predisposto dal Direttore;
- c) approva la stipula di contratti e convenzioni negli ambiti di competenza del Centro che comportino lo svolgimento di attività in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, nonché l'utilizzo di personale e di strutture del Centro, da sottoporre all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo;
- d) approva la stipula di convenzioni di ricerca, formazione e consulenza e prestazioni conto terzi stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia e nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- e) approva il tariffario delle prestazioni e i successivi aggiornamenti e li sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- f) approva, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli Organi di Governo dell'Ateneo, i progetti di realizzazione, con i relativi costi e tariffe, delle attività da effettuare a cura esclusiva del Centro o in collaborazione con altri Soggetti;
- g) approva la relazione annuale, predisposta dal Direttore, sulle attività svolte;
- h) delibera sulle richieste di adesione di docenti e ricercatori al Centro;
- i) esercita tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro e dà attuazione alle direttive eventualmente impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art. 10 – Articolazione interna del Centro.

1. In considerazione delle tre aree di competenza di cui all'art. 2 del presente regolamento (Ingegneria delle Strutture; Ingegneria Geotecnica; Ingegneria Naval-Meccanica), il Centro si articola in tre sezioni.

2. Con deliberazione del Senato Accademico e successivo decreto del Rettore saranno individuati i responsabili delle sezioni tra i docenti appartenenti al SSD di pertinenza di ciascuna sezione. I responsabili durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Ad essi è assegnata la gestione e la responsabilità dell'esecuzione delle commesse di competenza.

Art. 11 – Risorse e gestione amministrativa.

1. Il Centro opera mediante eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dall'Università di Messina, nonché sulla base di finanziamenti provenienti da:

- Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (Miur) sulla quota di bilancio per la ricerca scientifica riservata a progetti di ricerca di rilevanza nazionale o mediante appositi stanziamenti;
- Regioni e enti locali;
- Enti di ricerca e Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- altri Enti o Fondazioni, pubblici e privati, operanti in settori di interesse del Centro;
- contratti attivi;
- ulteriori contributi erogati da soggetti pubblici e privati.

2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 12 – Assicurazione.

1. La copertura assicurativa per il patrimonio e le attività svolte dal Centro è inserita nelle polizze generali dell'Università.

2. Il rischio derivante dallo svolgimento delle attività del Centro nei riguardi del personale strutturato e non strutturato dell'Università di Messina trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile garantita dall'Amministrazione universitaria. Per i soggetti per i quali è prevista una copertura assicurativa, a norma delle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali, questa è garantita dall'Amministrazione universitaria.

Art. 13 – Modifiche al regolamento e scioglimento del Centro

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, anche su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Lo scioglimento del Centro è disposto con decreto del Rettore.